

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 22/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di giugno 2005 il ricorrente richiedeva ed otteneva dall'intermediario convenuto una carta di credito, la quale veniva regolarmente utilizzata; tuttavia, a causa di sopravvenute difficoltà economiche, il ricorrente incorreva in una serie di arretrati nei pagamenti.

Volendo provvedere a ripianare la propria esposizione chiedeva invano alla finanziaria di conoscere "lo stato della sua posizione".

In sede di reclamo, facendo seguito alle citate richieste, contestava la nullità per mancanza della forma scritta del contratto "iniziato posteriormente a giugno 2011" e domandava all'odierno convenuto di procedere al ricalcolo dell'eventuale esposizione debitoria al netto degli interessi.

In assenza di riscontro, adiva questo Arbitro per reiterare le proprie deduzioni e richieste; in tale sede, precisava di aver ricevuto successivamente alla proposizione del reclamo comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Chiedeva, pertanto, di intimare all'intermediario di dar seguito alle proprie richieste e, in particolare, di provvedere a ricalcolare il debito residuo, senza addebito di interessi, ai sensi dell'art. 125-*bis* t.u.b.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale precisava di avere inviato al ricorrente comunicazione di decadenza dal beneficio del termine per il complessivo importo di euro 3.265,26 in data 6 dicembre 2013; tale comunicazione, allegata dallo stesso ricorrente, dimostrava come egli fosse pienamente consapevole dell'entità della propria esposizione debitoria. Al fine di fornire un quadro completo circa l'andamento dei pagamenti e l'origine delle obbligazioni contrattuali allegava copia del contratto della carta di credito sottoscritto dal ricorrente, nonché copia degli estratti conto inviati fino alla data di decadenza dal beneficio del termine; successivamente a tale data, infatti, lo strumento di pagamento era stato revocato e la conseguente cristallizzazione dell'esposizione debitoria aveva inibito l'invio degli estratti conto successivi.

Chiedeva, dunque, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente replicava alle controdeduzioni sottolineando che la contestazione vertesse sulla validità o meno del contratto di carta di credito e non sulla sua consapevolezza circa l'entità dell'esposizione debitoria; le richieste avanzate infatti andavano ben oltre l'ammontare del debito residuo. Chiedeva pure il risarcimento del danno esistenziale e materiale conseguente alle continue pressioni dell'ufficio recupero crediti, quantificato in euro 10.000,00.

DIRITTO

La domanda del ricorrente, formulata in termini non propriamente rigorosi, è relativa all'accertamento della nullità del contratto di apertura di credito mediante carta *revolving* con conseguente effetto restitutorio degli interessi maturati.

Dall'esame della documentazione offerta in comunicazione dalle parti emerge che il contratto sia stato regolarmente sottoscritto dal ricorrente nel mese di giugno 2005, per un massimale di euro 1.600,00.

Risulta inoltre che, successivamente, nei mesi di luglio 2007 e maggio 2008, il ricorrente abbia beneficiato di progressi aumenti del fido inizialmente concesso (rispettivamente per euro 2.000,00 e per euro 2.500,00), pur avendo lo stesso proseguito a versare in favore dell'intermediario rete del medesimo importo originariamente stabilito (euro 80,00) e quindi inferiore alla misura del 5% contrattualmente convenuta.

Nel mese di settembre 2011 il ricorrente ha beneficiato di un nuovo aumento del fido, per ulteriori euro 3.500,00, con un aumento del t.a.n. al 15% nel successivo mese di novembre 2011 e con un incremento dell'importo delle rate di euro 105,00.

Così chiarita la fattispecie dedotta dalle parti, il Collegio ritiene che la domanda formulata dal ricorrente sia relativa all'accertamento della validità di tale ultima apertura di credito risalente al mese di settembre 2011, anche in considerazione del fatto che in tale occasione è stato altresì modificato il numero della carta.

A fronte delle deduzioni e delle allegazioni delle parti, emerge che l'intermediario resistente non abbia fornito alcuna prova documentale circa la formalizzazione di tale nuova apertura di credito, la quale sarebbe dovuta avvenire nel rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 125-*bis* t.u.b.

Tale rilevato vizio genetico del contratto ne inficia la validità e determina l'applicazione degli effetti restitutori degli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 125-*bis*, comma 9, t.u.b.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità dell'apertura di credito dal settembre 2011 con gli effetti restitutori degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO